

Sovraindebitamento: il tribunale cede il passo all'OCC

11 ottobre 2017

Dove è presente un Organismo di Composizione della Crisi non è possibile rivolgersi al Tribunale per le istanze di accesso alla procedura di sovraindebitamento. È questo l'importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, con l'Ordinanza 8 agosto 2017 n. 19740 in cui viene precisato che nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio l'organismo di composizione della crisi assume un ruolo centrale.

Gli Organismi costituiti dalle Camere di Commercio, dagli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei notai ed il Segretariato sociale sono iscritti di diritto al registro degli OCC, previa presentazione di una domanda. Alla data del 9 ottobre 2017 sono 132 gli Organismi iscritti nel suddetto Registro.

Unitamente a tale domanda (e successivamente per le integrazioni) gli enti pubblici che costituiscono l'OCC devono presentare al Ministero della Giustizia l'elenco dei gestori della crisi del proprio organismo, comunicando i successivi aggiornamenti. Alla data odierna sono 4.837 i gestori della crisi iscritti nel registro.

Fonte: www.ecnews.it